

Etichettatura corretta delle bevande spiritose

Thomas Blum, Sonia Petignat-Keller
www.destillate.agroscope.ch



Generalità

Le etichette delle bevande spiritose devono essere conformi alle normative vigenti in materia. Tutte le indicazioni devono essere **chiaramente visibili**, nonché scritte in caratteri facilmente leggibili e **indelebili**. Va utilizzata almeno una delle lingue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese e italiano) (art. 36 Oderr).



① Denominazione specifica (art. 3, lett. a OID; art.122-155 Ordinanza del DFI sulle bevande)

La denominazione specifica deve corrispondere alla categoria alla quale appartiene la bevanda spiritosa. Non è consentito sostituire la denominazione specifica con un nome di fantasia. L'elenco delle denominazioni si trova **nell'Ordinanza del DFI sulle bevande**.

Esempi: Kirsch, acquavite di patate, gin, assenzio

② Indirizzo completo (art. 3, lett. g, OID)

Sull'etichetta devono trovare spazio il nome della ditta produttrice svizzera o quello dell'importatore. In particolare, oltre al nome, è obbligatorio indicare il codice d'avviamento postale e la località. La garanzia d'identificazione va assicurata in ogni caso, eventualmente aggiungendo anche via e numero civico. Altre indicazioni, come e-mail e sito web sono facoltative.

Esempi: Distilleria MÜLLER, 9019 Oberdorf oppure importato dalla Ditta MÜLLER, 9019 Oberdorf

③ Tenore alcolico (art. 18 OID)

Il tenore alcolico va indicato in % **vol**. Il tenore alcolico effettivo non deve scostarsi da quanto riportato in etichetta di **± 0,5 % vol**.

④ Peso netto e condizionamento (art. 4 e 11 OIQ)

La quantità nominale va indicata con precisione ed espressa in ml, cl oppure l. È vietato inserire termini vaghi, come «ca.». L'etichetta deve avere un'altezza minima di: 3 mm (q. nom. da 5 a 20 cl), 4 mm (q. nom. da 20 a 100 cl) e 6 mm (q. nom. > 100 cl).

⑤ Partita/lotto (art. 19 e 20 OID)

Per partita o lotto, si intende una quantità di merce omogenea, prodotta in un determinato ciclo di fabbricazione. Il numero di lotto va preceduto dalla lettera «L». È consentito omettere il numero di lotto se in etichetta si riporta la data di raccolta (tracciabilità assicurata).

Esempi: L-1421A oppure Kirsch 10.8.2015

⑥ Lista degli ingredienti (art. 9 OID, art. 122-136 Ordinanza del DFI sulle bevande)

Le bevande spiritose non sono soggette all'obbligo di riportare gli ingredienti in etichetta. Fanno eccezione gli allergeni, che vanno sempre preceduti dal termine «contiene». La loro menzione non è necessaria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all'allergene in questione. Conformemente agli articoli da 122-136 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande, non è consentito aromatizzare le bevande spiritose.

Sitografia Ordinanza del DFI sulle bevande (abbreviazione ufficiale assente)

→ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143400/index.html>

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr)

→ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143388/index.html>

Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)

→ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120892/index.html>

Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

→ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143397/index.html>